

30 MAR 2022

REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A";

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l'On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 16 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTO l'art. 18 della L.R. 13 Agosto 2020 n. 19;

VISTA la propria Direttiva, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli "Affari Urbanistici" di predisporre il provvedimento finale per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e consegnato alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, pertanto abrogato;

VISTA l'istanza prot. 2576/A4 del 12/5/2021, acquisita al prot. DRU n. 8253 del 17/5/2021, con la quale il Comune di Scordia ha richiesto l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del d. Lgs n. 152/2006, per la proposta del *"Progetto per insediamento commerciale da realizzare in c.da Barona in area D4.1 - Commerciale Ditta: Frazzetto Valentina"*.

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 8538 del 20/5/2021 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa relativa alla proposta del *"Progetto per insediamento commerciale da realizzare in c.da Barona in area D4.1 - Commerciale Ditta: Frazzetto Valentina"* ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell'Energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale dell'Agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività Produttive*
- *Città Metropolitana di Catania*
- *Ufficio del Genio Civile di Catania*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania*
- *Dipartimento della Protezione Civile*
- *ASP di Catania*
- *Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Catania*
- *Comune di Scordia (CT)*

VISTO il contributo pervenuto dall'ARPA Sicilia assunto al protocollo DRU al n. 10556 del 23/6/2021;

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.;

VISTA la nota prot. n. 11106 del 2/7/2021 con la quale il Servizio 4/DRU ha comunicato al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento CT 51-5 - Comune di Scordia, nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali con il codice di procedura n. 1426, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 4637 del 15/3/2022 con la quale la Commissione Tecnica Specialistica ha trasmesso al S.1/DRU i pareri resi durante la seduta plenaria del 10/3/2022;

VISTA la nota prot. 4808 del 16/3/2022 con la quale il Servizio 1/DRU ha trasmesso al S.4/DRU il parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 15 del 10/3/2022 reso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla proposta del Comune di Scordia del "Progetto per insediamento commerciale da realizzare in c.da Barona in area D4.1 - Commerciale Ditta: Frazzetto Valentina";

VISTO il parere n. 15/2022 del 10/3/2022, della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato con raccomandazioni, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 152/06 art.12, comma 4, di **non assoggettabilità a VAS della proposta di "PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA"**;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 15/2022 del 10/3/2022 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conformità al parere n. 15/2022 del 10/3/2022 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che si intendono integralmente trascritte, che la Proposta di "Progetto di un insediamento commerciale da realizzare a scordia (ct) in c.da Barona sito in area d4.1 - commerciale - in c.da Barona" di cui al procedimento denominato CT 51-5, **non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**
- Art. 2)** Il Comune di Scordia, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li

30 MAR 2022



Il Dirigente Generale
arch. Calogero Beringheli

30 MAR 2022



Codice procedura: 1426
Classifica: CT 51/5
Proponente: COMUNE DI SCORDIA
Oggetto: PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA
Procedimento: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio DRU – Dipartimento Regionale Ambiente e contenute sul portale regionale Web Disk.

PARERE n. 15/2022 del 10.03.2022 S3 - Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.*";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*" ed il

Commissione Tecnica Specialistica– Verifica Assoggettabilità VAS – *Cod. Proc. 1426 - PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA*



successivo comma 3-bis: *“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10”*;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Commissione Tecnica Specialistica– Verifica Assoggettabilità VAS – Cod. Proc. 1426 - **PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA**



VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato modificato e sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato.

VISTO il D.A. n° 273/GAB del 29/12/2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione della CTS e di nomina di due componenti nel Nucleo di coordinamento

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».

VISTA la Legge n°108 del 29.07.2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana (SI-VVI);

VISTA la nota prot. ARTA n. 56981 del 15.05.2021 con cui il Comune di Scordia ha richiesto l'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto "PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA";

VISTA la nota ARTA prot. n. 8538 del 20.05.2021 con cui l'ARTA ha avviato le consultazioni, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) a presentare le proprie osservazioni nel termine di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 31447 del 21.06.2021 con cui l'ARPA ha ritenuto che il piano proposto non debba essere sottoposto a VAS "con prescrizioni seguenti:

- che gli scarichi fognari domestici, del P./P. siano collettati alla rete fognaria comunale;
- che le acque di prima pioggia dei piazzali e dei parcheggi del P./P., a servizio dell'attività commerciale, dovranno essere captate e trattate prima del recapito finale, così come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.";

VISTA la nota prot. n. 56998 del 14.05.2021 con cui l'ASP di Catania ha rilasciato il parere igienico sanitario positivo;

VISTA la nota prot. 11497 del 7.07.2021 del Comune di Scordia;

VISTA la nota prot. n. 167889 del 13.11.2020 con cui il Servizio Ufficio Genio Civile di Catania

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO.

Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del piano;

Il Proponente ha rappresentato quanto segue:

Si tratta di un progetto relativo al piano di lottizzazione convenzionale del terreno di proprietà della dott.ssa Frazzetto Valentina, sito in contrada "Barona" censito al N.C.T. al foglio 25, part. 1151-1155- 1161, avente una superficie complessiva di mq 6312. È stato progettato un solo lotto che prevede la costruzione di un capannone per la vendita di prodotti alimentari.

Il vigente Programma di Fabbricazione definisce il terreno oggetto del Piano di Lottizzazione come Zona "D41" del P.U.C. con destinazione commerciale, con densità fondiaria di 2,50 mc/mq. Inoltre tale regolamento indica, un rapporto di copertura de 30%, ed un'altezza massima di mt. 10,00 con i distacchi dai confini



e dalle strade 10 m. I confini non risultano definiti da recinzioni tranne per quello che divide la zona insediamento produttivo posto in via Aldo Moro. Nel lotto esiste una struttura precaria costruita con profili in ferro non infissi a suolo regolarmente autorizzata che sarà smontata con l'inizio dei lavori.

In detta lottizzazione è stata prevista un fabbricato con un massimo di due elevazioni fuori terra,

I finimenti esterni dei fabbricati da realizzare saranno costituiti da materiale locale e la copertura sarà realizzata lastre continue.

È stata progettata l'area standards con verde attrezzato, parcheggio come previsto dalle normative vigenti in materia che sarà ceduta al Comune,

Nella tabella seguente si riepilogano dati di progetto:

Superficie totale da lottizzare mq 6312

Superficie coperta massima=1033,16 mq

Da detrarre:

1) Verde attrezzato mq. 414

2) Parcheggio mq. 414

3) viabilità mq. 456

Totale superficie edificabile mq. 5028

Area standards:

$2 \times 0.4 \times 1.033,16 \text{ Scop.} = 826.52 \text{mq}$

verifica necessaria:

- Parcheggio =413.52mq.

- Verde attr. = 413.52 mq.

Densità edilizia:

$V=5028 \times 2.50= 12.570 \text{mc}$

3. OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di Urbanizzazione consistono in:

Commissione Tecnica Specialistica— Verifica Assoggettabilità VAS – Cod. Proc. 1426 - PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA



- a) rete fognaria
- b) rete di distribuzione dell'energia elettrica
- d) rete telefonica
- e) spazi di sosta e parcheggio
- f) spazi per verde attrezzato

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione su indicate sarà predisposto regolare progetto tecnico esecutivo, che verrà sottoposto all'approvazione degli Organi Comunali competenti, successivamente all'approvazione del presente progetto del Piano e della conseguente stipula della convenzione a mezzo di atto pubblico

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

Sotto tale aspetto il RPA si limita ad affermare che "...tale contesto comporta destinazioni urbanistiche di completamento rispetto a quelle già esistenti. Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che non si rilevano modifiche alla strategia del piano né si riscontrano nuovi obiettivi che possano stabilire quadri di riferimento differenti dalla pianificazione di settore richiamata. Inoltre la dimensione fisica della lottizzazione caratterizza solo una modesta estensione della superficie cittadina di circa 6312. m2....".

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il Proponente nel RPA afferma che "i cambiamenti proposti non influenzano l'ubicazione, le dimensioni e le condizioni operative precedentemente definite a livello di pianificazione vigente per le zone circostanti perché già previsti dal P.U.C. Inoltre, dal punto di vista ambientale non crea alcun effetto cumulativo con altri interventi o piani ricadenti nell'ambito della stessa area".

Più in particolare il proponente, con riferimento a detto criterio, effettua un'analisi in rapporto ai seguenti Piani:

- **Piano Paesaggistico Ambito Provincia di Catania:** *"Il territorio (del Comune di Scordia) in studio ricade nell'ambito (n.14) Pianura alluvionale catanese, (All.4-5) su cui orbitano i seguenti elementi paesaggistici:*



Sottosistema biotico - biotopi

Comune	n.	Denom.	Comp.	tipo	caratteristiche	Habitat presenti	Regime di tutela
Catania	150	Foce del Fiume Simeto	Biotopi comprendenti habitat di lande e perticate temperate e sclerofille	Biotopi complessi o disomogenei	comprende la vecchia e la nuova foce, gli stagni e la formazione di dune; luogo nevralgico per la migrazione, la nidificazione, lo svernamento dell'avifauna; entomofauna psammo-lutobio con specie rare ed endemiche	Formazione erbose naturali e seminaturali	Art. 5 L.R. 15/91 Riserva naturale Oasi faunistica
Lentini	163	Lago di Lentini	Biotopi comprendenti Habitat di acqua dolce	Biotopi puntuali o omogenei	"invaso artificiale sul F. Gornalunga; acque con discreta salinità; presenza di radi canneti e macchie di tamerici; frammento di rimboscimento a eucalyptus limitrofo all'invaso; importante stazione di sosta e svernamento di anatidi"	Habitat di acqua dolce	L. 431/85 Riserva naturale Oasi faunistica

Sottosistema insediativo - siti archeologici

Comune	Località	descrizione	Tipo	Vincolo
Scordia	Grotta del Drago	Abitato rupestre bizantino ed altomedievale	Aree complesse di entità minore	L. 1089/39
Scordia	La Cava	Abitato rupestre bizantino ed altomedievale.	Aree complesse di entità minore	
Scordia	Rasoli	Tombe a camera		
Scordia	Villadoro	Sepolcro ellenistico		

- Il Proponente ha poi affermato che "L'area di interesse e il territorio risultano al di fuori dalla zona di vincolo ex art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267";

Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Con riferimento a detto criterio il RPA afferma che "...Il piano attuativo urbanistico, si inserisce all'interno di un'area già destinata ad area commerciale e peraltro l'area in questione si trova già all'interno del centro abitato la dimensione complessiva della lottizzazione risulta assolutamente sostenibile attraverso l'applicazione di criteri di salvaguardia dell'ambiente relativamente all'area in essere. Ciò sia dal punto di vista dell'impatto diretto e indiretto sull'ambiente sia per quanto concerne gli obiettivi di sviluppo sostenibile...."

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Il RPA osserva che "...L'area in questione non presenta fattori di criticità ambientale confina con l'area C1 già urbanizzata ed edificata ..."

Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

"Non vi è alcuna rilevanza del piano con l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque".

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

Elementi del paesaggio e della vegetazione

Il RPA ha osservato che "L'intera area è priva di vegetazione di pregio dal punto di vista agronomico ed ornamentale. Non è interessata da corridoi ecologici, in quanto inserita in un contesto antropizzato.

Commissione Tecnica Specialistica- Verifica Assoggettabilità VAS - Cod. Proc. 1426 - PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA



Le nuove previsioni urbanistiche rispetto a quella generale non comporteranno la distruzione né la modificazione di ambienti naturali presenti nelle zone circostanti, per cui non ci sarà nessuna sottrazione di suolo ad habitat naturali, in quanto le aree in esame si collocano all'interno di un centro urbano con livelli di antropizzazione medio-alti.

Per quanto concerne nel dettaglio gli habitat e gli ecosistemi presenti all'interno delle zone protette più prossime, la considerevole distanza circa 9,0 km dalla più vicina area protetta, esclude la possibilità che le attività previste incidano in qualche modo sugli habitat e sulle specie animali (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, etc.) e vegetali (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat, substrato, etc.) presenti all'interno delle zone protette stesse.

In considerazione di quanto sopra descritto, si ritiene che sull'area a maggior pregio vegetazionale e faunistico riscontrata nei pressi del lago di Lentini, rappresentata dal SIC/ZPS a circa 9 km gli impatti cumulativi, anche nell'ipotesi peggiorativa, possano essere considerati assenti”.

Con riferimento al possibile impatto, il RPA ha affermato che “I danni e i disturbi maggiori alla vegetazione e alla fauna sono ricollegabili principalmente allo sviluppo di polveri ed alle emissioni di inquinanti e sonore generate durante le attività di cantiere delle opere a progetto. La deposizione di polveri sulle superfici fogliari, sugli apici vegetativi e sulle superfici fiorali potrebbe essere infatti causa di squilibri fotosintetici che sono alla base della biochimica vegetale. Inoltre, la modifica della qualità dell'aria può indurre disturbo ai funzionali processi fotosintetici.

Si evidenzia che le emissioni di inquinanti e di polveri in fase di cantiere saranno limitate temporalmente e che le ricadute associate alle attività di costruzione saranno concentrate su aree contenute.

Risulta poco probabile, infatti, che le polveri sollevate dalle attività di costruzione, che tipicamente si ridepositano in prossimità del punto di sollevamento, interessino aree esterne alla zona dei lavori.

A causa di alcune azioni di progetto e della modifica temporanea dell'utilizzo del suolo nel corso di alcune attività di cantiere, potrebbe verificarsi l'allontanamento temporaneo di alcune specie animali dai luoghi circostanti il sito d'intervento. La stessa presenza delle strutture di cantiere, che include il traffico di mezzi di servizio e destinati al trasporto di personale operativo ed attrezzature, potrebbe indurre disturbo alla fauna.

L'impatto sulla vegetazione sulla fauna non è significativo e pertanto verrà considerato come intervento di mitigazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsto dalle norme ambientali, soluzioni cantieristiche che limitano il sollevamento delle polveri durante il traffico dei mezzi di servizio, in particolare nei mesi estivi”.



Acqua

Nel RPA è stato affermato che *“Il tema acqua non ha impatto significativo con la pianificazione in oggetto rispetto a quella generale. La tipologia delle attività e dei servizi contemplati nel piano di lottizzazione urbanistica indurrà un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone che potranno insediarsi. Logisticamente non si rilevano problemi per futuri nuovi allacciamenti e/o estensioni delle reti esistenti (di smaltimento acque bianche e nere, di distribuzione acqua potabile, etc.).*

L'impatto sulle acque sotterranee e marine non è significativo e pertanto non sarà considerato per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsto dalle norme ambientali, in quanto l'approvvigionamento idrico sarà fornito dalla rete di distribuzione pubblica. Si evidenzia inoltre che non sono previsti scarichi in corpo idrico superficiale e non è pertanto ipotizzabile alcuna alterazione delle caratteristiche chimiche e/o biologiche delle acque superficiali, in quanto presente il sistema fognario.

Interventi di mitigazione – risparmio idrico

Saranno adottate soluzioni impiantistiche e tecniche che contribuiscano al risparmio idrico, alla raccolta e al drenaggio parziale delle acque piovane”.

Aria

Nel RPA è stato affermato che *“Non risultano presenti dati di monitoraggio ambientale (inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico) per valutare gli impatti sull'aria e sulla popolazione locale dell'intervento di nuova pianificazione urbanistica rispetto a quella generale.*

Le fasi di cantiere, previste per i progetti di edificazione, possono comportare la generazione di vibrazioni in conseguenza dell'utilizzo di macchine di cantiere. In considerazione che l'area non risulta densamente popolata gli inquinanti atmosferici generate principalmente dal sollevamento di polveri e dalle emissioni di inquinanti da mezzi e macchinari di cantiere, non dovrebbero essere significativi o causare effetti sanitari.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza, ai normali livelli di esposizione della popolazione, si possono escludere effetti immediati, e sintomi soggettivi. Non ci sono evidenze di effetti a lungo termine”.

Suolo

Nella Relazione Geologico è stato concluso che *“L'area in studio è situata nel centro abitato di Scordia zona Sud-Ovest tra una quota di circa 145 a 143 metri s.l.m..*



- Il rilievo ha evidenziato una morfologia regolare e blanda in corrispondenza dei livelli argillo-marnosi della f.ne Quaternaria (Qa), zona sud-est, e più o meno accidentato laddove affiorano i litotipi vulcanici (Pv) e calcarei massivi (Qc), zona nord-ovest. Localmente l'area assume un andamento in direzione Est con pendenze del 2%.
- La ricostruzione litostratigrafica ha evidenziato, un litotipo sedimentario costituito dalle alluvioni recenti dello spessore di circa 3.00÷4.00 metri avente come substrato le argille marnose grigio-azzurre;
- I terreni presenti nell'area possono essere classificati dal punto di vista idrogeologico a permeabilità medio-alta. Infatti questi terreni comportano l'esistenza di livelli ghiaiosabbiosi, limosi di potenza variabile caratterizzati da una permeabilità medio-bassa la dove prevale la frazione fina (compresa mediamente 10- 4 cm/s - 10- 5 cm/s), e medio alta dove è presente alla base un orizzonte molto permeabile di ciottoli con ghiaia (mediamente 10 cm/s - 10- 1 cm/s). Questi terreni hanno come basamento impermeabile le argille marnose grigio azzurre del Pleistocene inferiore. Questa condizione fa sì che le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche che tendono ad "inibire" il sedime di fondazione vengono drenate dai terreni, tale da impedire all'acqua di interferire con il piano di posa delle fondazioni. Non risulta presente la falda.
- Dal punto di vista della portanza i terreni incoerenti, dati dalle alluvioni, presentano caratteristiche tecniche estremamente variabili in relazione della granulometria e del loro spessore; in alcuni casi anche una locale limitata cementazione può fare variare, da punto a punto, le caratteristiche di portanza. Inoltre i terreni alluvionali recenti possono presentare variazioni rilevanti della curva granulometrica, sia orizzontalmente che verticalmente, da punto a punto, anche se dai dati raccolti risultano prevalere le classi più grossolane rispetto a quelle fini, in particolare dai limi".

La Relazione geologica, pertanto, ha previsto le seguenti prescrizioni generali in materia geologica-geotecnica

- Le fondazioni dovranno attestarsi sulle alluvioni recenti asportando la parte residua del suolo superficiale dove non asportato, in quanto soggetto agli effetti delle variazioni meteorologiche stagionali;
- occorrerà evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico onde prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità da terremoto o di amplificazione sismica causati dal contrasto di rigidità tra terreni diversi;
- occorrerà evitare l'adozione di strutture di fondazione misto (ad esempio fondazioni nastriformi superficiali e pali per il medesimo manufatto) al fine di limitare i cedimenti differenziali e risposte differenziate da parte dell'insieme terreno-struttura in condizioni di scuotimento sismico;
- occorrerà garantire il controllo delle acque superficiali;



- Per quanto riguarda i cedimenti si manifesteranno all'atto della realizzazione del manufatto è si stabilizzeranno nel tempo, data la natura dei terreni costituenti il sedime di fondazione. Tale previsione dei cedimenti può essere considerata soddisfacente dalle esperienze locali sul comportamento del complesso terreno-fondazione.

Rischio geologici territoriali

- Le condizioni di stabilità dell'area sono caratterizzate da una stabilità generale buona senza processi morfogenetici in atto e/o potenziali.

- Sull'area non grave nessun vincolo di rischio idrogeologico, così come stabilito dal D.L. n.180/98 e succ.mod. e dal nuovo piano per l'assetto idrogeologico così come individuato nella CTR 640110 n.10 "Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico"- Decreto Presidenziale giugno 2004, "Approvazione del piano di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume di San Leonardo" (All. 4) ;

- Per quanto riguarda altri rischi geologici (erosione, subsidenza, inquinamento) risultano assenti.

Nel RPA è stato anche affermato quanto segue:

Intervento di mitigazione – rischio alluvione

Per limitare il rischio alluvione e quindi mantenere invariato il coefficiente di deflusso si adotteranno una serie di accorgimenti atti a limitare quanto più possibile l'impermeabilizzazione per la perdita di superficie permeabile e far confluire le acque nel ricettore di valle in modo da limitare il deflusso stesso o limitare la velocità di scorrimento delle acque. Adozione di un drenaggio sostenibile: pavimentazioni permeabili o semi-permeabili, superficie sterrate inerbite, masselli porosi inerbiti o masselli porosi, sistemi sotterranei di infiltrazione con pozzi perdenti, vasche sotterranee o caditoie stradali.

Energia

Nel RPA è stato affermato che "In accordo con la PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA, gli obiettivi progettuali sono orientati all'ottimizzazione delle prestazioni energetiche, nonché a favorire l'uso di fonti rinnovabili di energia e l'adozione di tecnologie finalizzate al risparmio energetico.

Il risparmio energetico e le misure di efficienza riducono la domanda di sviluppo energetico, e possono avere benefici per la società con miglioramenti dell'ambientale".

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Per ciò che attiene a tali aspetti si afferma che "...Nella predisposizione del piano di lottizzazione non sono previsti impatti significativi se non quelli assolutamente transitori e mitigabili occorrenti in fase di realizzazione delle strutture. ...".

Carattere cumulativo degli impatti;

Nel RPA si afferma che "...si ritiene che l'impatto cumulativo associato alla fase di esercizio dell'intervento in esame possa essere ritenuto complessivamente non significativo. ...".

Natura transfrontaliera degli impatti;

Commissione Tecnica Specialistica- Verifica Assoggettabilità VAS – Cod. Proc. 1426 - PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA



Nel RPA è precisato che non è applicabile.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente;

Nel RPA si evidenzia come i contenuti del ripristino urbanistico non determinano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

Secondo il RPA “... Non si prevedono impatti significativi, né ricadute ambientali negative su aree limitrofe, in quanto l'intervento è localizzato, lontano da aree di interesse ambientale. ...”.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Nel RPA è stato affermato che “Nell'area non sono presenti elementi di tipo protetto o vulnerabili, né sono riscontrabili elementi connessi al patrimonio culturale. Non sono prevedibili emissioni impattanti che possano superare eventuali limiti di qualità ambientale”.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

“Sono assenti impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa ed analizzata inerente il “progetto di lottizzazione di un'area commerciale in c.da “Barona” per un insediamento commerciale nel territorio del Comune di Scordia”.

CONSIDERATO che dal RPA è emerso, in particolare, che l'area:

- non rientra in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, zone appartenenti alla rete Natura 2000, che distano in linea d'aria a oltre 8,0 chilometri dal perimetro del sito d'importanza comunitaria più vicino (Lago di Lentini);
- non insiste comunque su aree di pregio sotto l'aspetto naturalistico e/o paesaggistico, ma inserita in un contesto già urbanizzato e antropizzato.
- non ricade in aree con pericolosità geologiche e/o idrogeologiche;
- non sono state riscontrate problematiche geomorfologiche;
- non sono state riscontrate aree con pericolosità sismica locale;
- non ricade in quelle interessate da dissesto idrogeologico;
- non rientra tra quelle indicate all'art. 2, comma 5, della LR. 71/78, ovvero superfici con suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola.

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla consultazione del Geoportale è emerso che:

- secondo la carta delle componenti paesaggio del P.P. Catania, l'area ricade interamente nel paesaggio agrumeto e in parte “pianure alluvionali”;

Commissione Tecnica Specialistica— Verifica Assoggettabilità VAS – Cod. Proc. 1426 - PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA



- secondo la carta dei regimi normativi del P.P. Catania, l'area non è interessata;
- secondo la Carta Rete Ecologica, l'area non è interessata;
- secondo la Rete Natura 2000, l'area non è interessata;
- secondo le Carte PAI, Rischio Geomorfologico, Geomorfologia dissesti, Geomorfologia Fascia rispetto P3 P4, Geomorfologia siti di interesse, Geomorfologia Pericolosità, Idraulica Rischio, Idraulica siti di attenzione, l'area non è interessata, seppure vicina circa 200 metri ad un'area interessata;
- secondo la Carta Habitat 50.000, l'area ricade in "83.16 – Agrumeti";
- secondo la Carta Valore Ecologico, l'area è classificata come media;
- secondo la Carta Pressione Antropica, l'area è classificata come alta;
- secondo la Carta della Sensibilità Ecologica, l'area è classificata come bassa;

CONSIDERATO, come rilevato nel RPA, che *"il piano di lottizzazione urbanistica nel contesto locale e riscontrando la totale congruità con quanto previsto dal P.R.G. e dal PUC del Comune di Scordia; la natura e l'entità dell'inserimento della lottizzazione è estremamente limitata"*;

CONSIDERATO che, come rilevato nelle conclusioni del RPA, *la lottizzazione è assolutamente compatibile con le direttive del P.R.G. del Comune di Scordia;*

- gli effetti potenziali attesi dal piano di lottizzazione urbanistica sono da ritenersi non significativi e comunque fisiologicamente connessi con la stessa natura dell'intervento;

- dal punto di vista territoriale le caratteristiche ambientali, in senso lato, conferiscono al territorio interessato dalla lottizzazione un grado di suscettività basso.

CONSIDERATI i pareri favorevoli degli SCMA sopra citati e riportati;

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla analisi delle caratteristiche attuali dell'area interessata dalla Variante non emergono particolari criticità ambientali e pressioni attuali, atteso che il progetto di variante riguarda una area inserita nel contesto urbano, già dotata delle opere di urbanizzazione primaria (strade, rete idrica e fognaria, pubblica illuminazione).

VALUTATO che in conclusione la Variante proposta, non comporta impatti significativi sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale e paesaggistico.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS della proposta di "PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA". a condizione che si ottemperi, al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera, alle seguenti raccomandazioni:

1. Le fondazioni dovranno attestarsi sulle alluvioni recenti asportando la parte residua del suolo superficiale dove non asportato, in quanto soggetto agli effetti delle variazioni meteorologiche stagionali;

Commissione Tecnica Specialistica – Verifica Assoggettabilità VAS – Cod. Proc. 1426 - PROGETTO DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE DA REALIZZARE A SCORDIA (CT) IN C.DA BARONA SITO IN AREA D4.1 - COMMERCIALE - IN C.DA BARONA



2. occorrerà evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico onde prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità da terremoto o di amplificazione sismica causati dal contrasto di rigidità tra terreni diversi;
3. occorrerà evitare l'adozione di strutture di fondazione misto (ad esempio fondazioni nastriformi superficiali e pali per il medesimo manufatto) al fine di limitare i cedimenti differenziali e risposte differenziate da parte dell'insieme terreno-struttura in condizioni di scuotimento sismico;
4. occorrerà garantire il controllo delle acque superficiali;
5. Per quanto riguarda i cedimenti si manifesteranno all'atto della realizzazione del manufatto è si stabilizzeranno nel tempo, data la natura dei terreni costituenti il sedime di fondazione. Tale previsione dei cedimenti può essere considerata soddisfacente dalle esperienze locali sul comportamento del complesso terreno-fondazione.
6. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione incontrollata delle acque superficiali;
7. Nelle aree esterne si dovrà prevedere a sistemazioni con aree a verde per le quali si dovrà procedere con l'utilizzo di vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea;
8. Nella realizzazione del progetto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni previste dall'ARPA:
 - che gli scarichi fognari domestici, del P./P. siano collettati alla rete fognaria comunale;
 - che le acque di prima pioggia dei piazzali e dei parcheggi del P./P., a servizio dell'attività commerciale, dovranno essere captate e trattate prima del recapito finale, così come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”;

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto dal Progetto di Piano



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 10.03.2022
SOTTOCOMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

	COMPONENTI	FIRME
1.	RON SISVALLE Fausto (Nucleo)	PRESENTE
2.	PATANELLA VITO (Segretario)	PRESENTE
3.	CASSAR Adriana	PRESENTE
4.	DI ROSA Giuseppe	PRESENTE
5.	FRANCHINA Francesco	PRESENTE
6.	GALATI TARDANICO Carmelo	PRESENTE
7.	LIUZZO Giuseppina	PRESENTE
8.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
9.	TROMBINO Giuseppe	PRESENTE

Inoltre è anche presente per la sola seduta odierna il Dott. Giuseppe Messina.

I sottoscritti, preso atto delle certificazioni rilasciate da ciascun componente, nonché del verbale della riunione del 10.03.2022, attestano il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario

Avv. Adriana Cassar

Il Coordinatore

Dott. Fausto Ronsisvalle

Firmato digitalmente da: CASSAR ADRIANA
Data: 12/03/2022 17:18:29

Fausto B.F. Ronsisvalle
Digitalmente firmato da RONSISVALLE
FAUSTO BALDOVINO FRANCESCO
C: IT

